



COMUNE DI SARDARA
(Provincia del Medio Campidano)

**REGOLAMENTO PER ATTIVITA' DI
VOLONTARIATO E TIROCINI FORMATIVI NEL
COMUNE DI SARDARA**

approvato con delibera
C.C. n° 38 del 29/07/2009

modificato con delibera
C.C. n. 39 del 23/09/2010



COMUNE DI SARDARA

(Provincia del Medio Campidano)

Allegato alla delibera
C.C. n. 39 del 23/09/2010

REGOLAMENTO PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO E TIROCINI FORMATIVI NEL COMUNE DI SARDARA

VISTA:

- la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- l'art. 18 L. 24/06/1997, n. 196 prevede la possibilità di attivare tirocini formativi e di orientamento;

Art. 1 – Attività di volontariato

Il presente Regolamento disciplina il volontariato in attività da svolgersi presso il Comune di Sardara in forma spontanea e gratuita, con carattere di occasionalità.

L'impegno volontario non va inteso come sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato, pertanto i volontari non sono vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione Comunale. La loro collaborazione in nessun caso potrà essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente, né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura ma costituisce una occasione di arricchimento personale tramite l'apporto dei valori di disponibilità, flessibilità e solidarietà insiti nell'attività del volontariato stesso.

Art. 2 – Attività formative

E' possibile eseguire presso gli Uffici Comunali esperienze formative per laureati, diplomati ovvero per studenti che frequentano corsi di studio che vincolano il conseguimento del titolo (diploma o laurea) all'effettuazione di tirocinio obbligatorio.

La frequenza volontaria ed il tirocinio sono gratuiti.

Essi sono autorizzati dalla Giunta Comunale, previa verifica della compatibilità della frequenza con lo svolgimento delle attività istituzionali e con la possibilità di individuare un tutor.

La frequenza può essere autorizzata per un periodo massimo di sei mesi.

Per gli ammessi alla frequenza è prevista la stipula di apposita polizza di assicurazione, con oneri a carico dell'Ente sia a copertura di rischi di infortunio; sia contro i danni a terzi per l'attività dell'Ente.

L'autorizzazione alla frequenza può essere revocata in qualsiasi momento per esigenze connesse alla funzionalità dell'Ente.

Le modalità di frequenza saranno determinate dal Responsabile del Settore presso il quale è ammesso il tirocinio o la frequenza.

E' fatta salva la diversa disciplina stabilita nelle convenzioni per tirocini formativi stipulate con istituti universitari.

Art. 3 – Presentazione delle domande

Possono essere ammessi a prestare la propria attività i cittadini residenti nel Comune di Sardara purchè di età non inferiore agli anni 18 secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

La residenza non è requisito indispensabile per stage o tirocini attivati con Università, Agenzia Regionale del Lavoro, Istituti scolastici o di formazione professionale o Enti Pubblici.

Nella domanda dovranno essere indicati: i dati anagrafici, il titolo di studio, l'attività di volontariato o formativa che si è disponibili a svolgere, i tempi nei quali si è disponibili, le modalità di esercizio e l'accettazione incondizionata del presente disciplinare.

I Responsabili dei Settori Comunali presso i quali i volontari e i tirocinanti chiedono di prestare la loro opera possono invitare il richiedente ad un colloquio per acquisire maggiori elementi ai fini della valutazione dell'istanza.

I Settori che intenderanno avvalersi dell'opera dei volontari per progetti specifici nei Servizi dipendenti, anche di breve durata, dovranno segnalare la richiesta al Servizio personale.

In sede di valutazione delle istanze di ammissione si dovrà in ogni caso tener conto dei titoli culturali e delle conoscenze di base degli interessati, nel rispetto delle disponibilità manifestate dai Responsabili di Settoe.

Art. 4 – Modalità di svolgimento delle attività

I volontari e i tirocinanti si atterranno alle disposizioni convenute con il responsabile del settore in cui prestano la loro attività per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle stesse e l'uso degli strumenti a ciò necessari.

Art. 5 – Compensi e rimborsi

L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita dall'Amministrazione Comunale.

A fronte delle spese sostenute per la prestazione della propria attività potrà essere corrisposto ad ogni volontario un rimborso forfetario, determinato dalla Giunta Comunale.

Art. 6 – Norme finali

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare, valgono le norme vigenti in materia.
